



II TRIBUNALE DI LOCRI

Sezione Civile

in persona del giudice unico dott. Andrea Amadei;
letti gli atti della causa iscritta al n. 1308/2021 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi,

promossa da

[REDACTED]

opponente

nei confronti di

[REDACTED]

opposto

preso atto che l'udienza del 28.02.2023, destinata alla discussione e decisione della causa ai sensi dell'art. 281 *sexies* C.P.C., con la concessione alle parti del termine entro cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusionali, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico, oltre oppure unitamente alle note conclusionali, di note scritte ai sensi dell'art. 127 *ter* C.P.C. con decreto di questo Ufficio del 19.01.2023, ritualmente comunicato alle parti;

preso atto altresì che tali note sono state prodotte in atti dalle parti rispettivamente in data 24.02.2023 (parte opponente) nonché 23 e 27 febbraio 2023 (parte opposta), con le quali le stesse hanno insistito nelle proprie istanze, argomentazioni e conclusioni già rassegnate nei loro precedenti atti e scritti



difensivi.

Il Giudice

visti gli artt. 127 *ter* e 281 *sexies* C.P.C.,

provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “*svolgimento del processo*” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009. Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 17145/2006; Cass. 11199/2012) il Giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (c.d. motivazione semplificata), non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole problematiche – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” adottata, con la conseguenza che le eventuali questioni non trattate saranno da ritenersi assorbite per incompatibilità logico-giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante.

Con atto di citazione ritualmente notificato, in opposizione al decreto ingiuntivo n. 263/2021 emesso dal Tribunale di Locri in data 02.09.2021 e notificato il 10.09.2021, [REDACTED] conveniva in giudizio la società [REDACTED], al fine di ottenere la revoca dell'anzidetto decreto con il quale venne ingiunto all'odierna opponente la complessiva somma di € 15.407,29, oltre ad interessi e spese di procedura, in base alla complessiva pretesa creditoria azionata con ricorso monitorio dalla società odierna opposta in relazione ai rapporti negoziali (contratti nn. 23457125003, 23457125002 e 23457125001) intrattenuti dalla [REDACTED], che si era resa inadempiente, con la [REDACTED] la quale aveva poi ceduto *pro soluto* tali crediti con atto del 06/12/2019 alla società [REDACTED] che aveva poi mutato denominazione sociale in [REDACTED]

In particolare, parte opponente – nei termini come argomentati nel relativo



atto introduttivo a cui si rinvia – ha eccepito l'assenza di prova circa la titolarità del diritto di credito in capo all'odierna parte opposta nei confronti della [REDACTED] la prescrizione del credito nonché, in subordine, con riferimento al contratto n. 23457125001, mancata pattuizione del tasso di interesse ultralegale e l'illegittima capitalizzazione degli interessi (anatocismo) ed ancora, con riferimento al contratto n. 23457125002, l'insussistenza del credito e la mancata pattuizione degli interessi ultralegali.

Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società opposta, per il tramite dell'anzidetta mandataria, che, nel contestare la domanda avversa nei termini come riportati nella relativa comparsa a cui si rinvia, chiedeva il rigetto della stessa opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, contestando punto per punto le avverse eccezioni.

All'udienza del 28.02.2023, sostituita dal deposito di note scritte *ex art. 127 ter* C.P.C., la causa, di agevole soluzione in fatto ed in diritto, viene discussa nei termini riportati in epigrafe con la successiva decisione *ex artt. 281 sexies* e *132* C.P.C., sulle conclusioni precisate dalle parti sempre come in epigrafe indicato.

La domanda spiegata da parte opponente è infondata e, quindi, non merita accoglimento per i motivi di seguito esposti, atteso che l'originaria pretesa creditoria azionata nel ricorso monitorio risulta fondata all'esito del presente giudizio in contraddittorio.

Preliminarmente, deve ribadirsi in questa sede la validità, nei termini come argomentati da questo Ufficio nell'ordinanza del 20.09.2022 a cui si rinvia, del documento elettronico in atti di conferimento della procura alle liti, prodotto da parte opposta sia in allegato all'iniziale comparsa di costituzione sia poi con la nota autorizzata del 14.02.2022.

E' opportuno sempre in via preliminare precisare, in termini generali, che con l'atto di opposizione, sia esso un atto di citazione od un ricorso, si apre un ordinario giudizio di cognizione nel senso che, come da costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudizio di opposizione non consiste in un mero accertamento della validità del decreto ingiuntivo ma è un ordinario processo di cognizione *“che ha inizio con il ricorso del creditore che contiene*



in sé, sia l'azione sommaria, sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione)". Dunque, non consistendo la fase dell'opposizione in "un'actio nullitatis o (in) un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione", ma essendo, invece, "un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio – nel quale è ammessa l'integrazione delle prove, la modifica della causa petendi, la proposizione di nuove eccezioni – può [...] ritenersi che il giudice dell'opposizione deve affrontare e decidere il merito, e cioè accertare sia l'an che il quantum della pretesa del creditore, superando e revocando l'originario decreto ingiuntivo. Infatti, riconoscendo il dovuto rilievo ai fatti sopravvenuti, sia costitutivi che estintivi, dedotti in giudizio e verificatisi prima della decisione, tanto nell'ipotesi di decreto ingiuntivo illegittimo, quanto in quella del decreto legittimamente emesso, il giudice dell'opposizione accerta l'esistenza o la riduzione (più raramente, l'inesistenza) del credito al momento della sentenza di condanna, rendendo del tutto incompatibile la coesistenza della sentenza di condanna con una precedente ingiunzione relativa ad un diverso ammontare" (così Cass., Sez. Un. sent. 07.97.1993 n. 7448).

Dunque, con la proposizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale, ben potendo il creditore opposto produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma le condizioni di fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, cosicché l'accertamento dell'esistenza del credito nel giudizio di cognizione travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass., Sez. I, n. 4234/83; Tribunale Bari, sez. IV, 09/03/2016, n.1302).

Risulta necessario effettuare, sempre in linea generale, altra breve premessa in ordine all'anzidetta valutazione nel merito sulla fondatezza della pretesa creditoria addotta dall'originario ricorrente in base al compendio probatorio acquisito nell'odierno giudizio.

Nel giudizio di opposizione, come è noto, si verifica un'inversione della



posizione processuale delle parti, restando invariata la posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione e quella di convenuto al debitore opponente (cfr., tra le tante, Cass. 528/2000).

Occorre, dunque, porre mente alla regola di ripartizione dell'onere della prova, che, per effetto dell'inversione processuale e non sostanziale delle parti, importa che la prova del fatto costitutivo del credito incomba al creditore opposto-convenuto, mentre quella dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto spetti all'opponente-attore.

In applicazione dei principi generali spetta al creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto.

In particolare, rileva in questa sede il principio di diritto, più volte enunciato dalla Suprema Corte, secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio ed il relativo termine di scadenza, nonché l'adempimento della propria obbligazione che non abbia un termine di scadenza successivo a quella della controparte e che sia alla stessa sinallagmaticamente collegata, limitandosi altresì alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto corretto adempimento della propria obbligazione oppure dalla dimostrazione della non imputabilità dell'inadempimento; nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, parimenti, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass., S.U., sentenza n. 13533/2001, conf. Cass. n. 982/2002; n. 8615/2006; 26953/2008; n. 936/2010; cfr., altresì, Trib. Potenza, 19/02/2020, n. 198: *“Quanto alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova, nel giudizio di opposizione l'ingiunto, pur avendo la posizione processuale di attore, sostanzialmente è convenuto in giudizio, con la conseguenza che grava sul creditore - attore in senso sostanziale l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua*



pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto, mentre il debitore - convenuto in senso sostanziale ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea. (...) In base al principio consacrato nell'articolo 2697 c.c. onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat, l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto e di ottenere l'adempimento dell'obbligazione dallo stesso contrattualmente assunta nei suoi confronti oppure il risarcimento del danno arrecatogli dall'inadempimento della controparte dell'obbligazione su di essa gravante ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, deve dimostrare l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio, l'adempimento della propria obbligazione che non abbia un termine di scadenza successivo a quella della controparte e che sia alla stessa sinallagmaticamente collegata e, nel caso in cui chieda il risarcimento del danno arrecatogli dal comportamento inadempiente dell'altro contraente, il danno subito e la sua riconducibilità sul piano causale al dedotto inadempimento: mentre l'onere della prova incombente al creditore secondo la regola dell'articolo 2697 c.c. è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza di un obbligo che si assume inadempito, grava sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 2221 del 1984 e n. 8336 del 1990, secondo le quali l'onere della prova incombente al creditore secondo la regola dell'articolo 2697 c.c. è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza di un obbligo che si assume inadempito, Corte di cassazione Sezioni Unite n. 13533 del 2001 e Corte di cassazione n. 3373 del 2010: in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,



mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.... anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione della inesattezza dell'adempimento - per violazione dei doveri accessori, come quello di informazione, o per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o per difformità quantitative o qualitative dei beni -, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento). Mentre l'onere della prova incombente al creditore secondo la regola dell'articolo 2697 c.c. è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza di un obbligo che si assume inadempito, grava sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento.”).

Nel caso di specie, la sussistenza dei rapporto negoziali, quali fonti del complessivo credito vantato, è stata debitamente provata dall'odierna parte opposta (titoli contrattuali, in ogni caso, pacifici tra le parti: contratto di conto corrente n. 23457125003 del 16/02/2010; contratto di carta di credito n. 23457125002 del 20/09/2006; contratto n. 23457125001 del 13/07/2005 di concessione un finanziamento, prestito personale, di € 20.000,00 da restituire in n. 60 rate, con l'ultima rata in scadenza il 13/10/2010), oltre alla allegazione dell'inadempimento della controparte, nei termini compiutamente descritti nelle relative certificazioni ex art. 50 TUB allegate al fascicolo monitorio, in ordine al quale parte opponente non ha parimenti addotto alcuna contestazione.

Parte opposta ha altresì documentato l'allegata e successiva cessione del credito, quale fonte negoziale della attuale titolarità del credito in capo alla stessa parte, oggetto invece di specifica contestazione della controparte.

In particolare, emerge documentazione in atti che in data 05/12/2019 [REDACTED] stipulava un contratto di cessione di crediti in blocco con [REDACTED] (poi pacificamente ridenominata [REDACTED]), ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 L. n. 130/1999 (“Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell'art. 58 D.lgs. n. 385/1993 (T.U. bancario), che venne iscritta nel Registro delle Imprese come emerge a pag. 5 della visura



camerale allegata alla comparsa di risposta. Inoltre, l'avviso dell'intervenuta cessione era stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148, Parte Seconda, del 17 dicembre 2019, parimenti allegata alla comparsa di risposta.

A siffatto proposito, relativamente alla verifica se in tale cessione di crediti in blocco rientrava anche quello specifico vantato nei confronti della [REDACTED] se da un lato l'adempimento della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione dei crediti in blocco, ex art. 58 t.u.b., individuati solo in via generica, per categorie, allo stesso modo che nel testo del contratto di cessione in atti (*"(...) un portafoglio di crediti classificati a "sofferenza", individuabili in blocco di titolarità di [REDACTED] (la "Cedente") e individuati sulla base di criteri oggettivi come di seguito indicati: - crediti affidati alla gestione del team [REDACTED] elencati nella lista notarizzata depositata in data 4 dicembre 2019 presso lo studio del Notaio Federico Salvatore in Via Cassiodoro 1, Roma, nonché presso la sede legale della Cedente, consultabile per estratto dai debitori ceduti eventualmente interessati; - crediti che derivano da rapporti ab origine instaurati dai debitori ceduti con la Cedente; - crediti che derivano da rapporti denominati in Euro; - crediti che sono stati oggetto di passaggio a sofferenza e di seguito – ove rispondenti ai requisiti pro tempore vigenti – segnalati come tali alla Centrale dei Rischi di Banca d'Italia; - crediti che derivano da rapporti regolati dalla legge italiana; - crediti i cui debitori, all'atto di instaurazione del relativo rapporto, erano residenti ovvero avevano sede in Italia;"*)), non è di per se stessa idonea a fornire adeguata prova del fatto che oggetto di cessione sia stati proprio i rapporti per cui è causa, dall'altro lato, comunque, idonea dimostrazione in tal senso si desume dalla ulteriore produzione in atti dell'elenco dei crediti ceduti (cd. *Annex*), allegato al suddetto contratto di cessione di crediti in blocco (*"Elenco dei Crediti e Prezzo Allocato"*), da cui è dato desumersi l'inclusione anche del credito oggetto di causa in tale operazione di cessione in blocco e, quindi, la prova documentale della propria legittimazione sostanziale in capo a parte opposta nel presente giudizio.

A quest'ultimo proposito, invero, nel corso di giudizio, successivamente all'ordinanza di questo Ufficio di rigetto (incentrato su tale questione) della



provvisoria esecutività dell'opposto decreto monitorio, la parte opposta ha compiutamente argomentato la circostanza che il codice numerico (300694721) riportato nell'elenco omissato di cui al doc. n. 6, allegato alla comparsa di risposta, corrisponde al numero identificativo NDG assegnato dalla società cedente [REDACTED] proprio alla debitrice [REDACTED], in relazione a tutti i rapporti da quest'ultima intrattenuti con tale società, tanto è vero che il medesimo numero identificativo è riportato negli estratti conto certificati *ex art. 50 T.U.B.*, emessi dalla stessa cedente e relativi a ciascuno dei rapporti di credito oggetto di causa (cfr. allegati nn. 7, 9 e 11 al fascicolo monitorio).

Inoltre, il fatto che nella volontà negoziale delle parti contraenti, espressa nell'atto di cessione di crediti in blocco, fosse compreso anche il credito già vantato dalla [REDACTED] nei confronti della [REDACTED] trova una ulteriore conferma nella consegna dei contratti scritti, rispettivamente di conto corrente, prestito personale e carta di credito, dalla cedente alla società cessionaria, odierna opposta, che li ha poi prodotti in copia nel presente giudizio.

Quest'ultima, inoltre, sempre come emerge dalla documentazione prodotta in atti, aveva effettuato la notifica all'[REDACTED] dei relativi avvisi di cessione emessi nella stessa data del 06.12.2019, ciascuno comprendente l'invito alla effettuazione dei relativi pagamenti, con unica lettera raccomandata, i cui estremi sono riportati quindi una sola volta nei tre avvisi oggetto dell'unica spedizione, ricevuta in data 08.04.2020 mediante l'immissione in cassetta ai sensi della normativa emergenziale di cui all'art. 108 D.L. n. 18/2020.

A siffatto proposito, da questa dicitura contenuta nella relativa cartolina di ricevimento in atti è comunque evincibile la modalità utilizzata e prevista dall'anzidetta disposizione nonché il luogo di immissione del documento (cassetta postale); ciò implica che l'agente postale aveva concordato con qualcuno dei consegnatari presenti nel luogo di abitazione della destinataria la consegna del piego e che aveva apposto la sua firma in luogo di quella del suo interlocutore. D'altra parte, il citato art. 108 non richiede che l'agente postale dia conto nel dettaglio di tutti gli adempimenti svolti, né annoti il nome



dell'interlocutore con il quale si è relazionato. La dizione sintetica contenuta nella cartolina di ricevimento in esame non può dunque rientrare nei casi di violazione delle disposizioni circa "la persona alla quale deve essere consegnata la copia", che, ai sensi dell'art. 160 C.P.C., dà luogo a nullità della notifica (cfr., in questo senso, Trib. Pavia sez. III, 22/02/2022, n. 218, in motivazione).

In ogni caso, oltre a doversi escludere la lamentata nullità della notifica al debitore ai sensi dell'art. 1264 C.C., si deve comunque evidenziare, in ordine alla previsione di cui all'art. 1260 C.C. (cedibilità dei crediti: *"Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge"*), che, con il termine cessione, si intendono sia il contratto con il quale il creditore (cedente) trasferisce ad altri (cessionario) il proprio credito verso il debitore ceduto sia gli effetti che si producono con il trasferimento del credito in capo al cessionario. Dunque, con il contratto di cessione si può trasferire qualsiasi credito, purché: a) il credito non abbia carattere strettamente personale; b) il trasferimento non sia vietato dalla legge, c) il divieto di trasferimento non sia stato pattuito con il debitore.

La cessione del credito è retta dal principio consensualistico e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione - anche in via esecutiva - pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 C.C.. Questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante (Cass., sez. I, 28/07/2010, n. 17669).

Pertanto, nel caso di specie, a nulla rileva, ai fini della legittimazione del cessionario del credito a pretendere il pagamento da parte del debitore ceduto, la lamentata irregolarità della comunicazione della cessione e della relativa notificazione, oppure della asserita mancanza di quest'ultima, atteso appunto



che nel caso concreto non si era nel frattempo verificato alcun pagamento al cedente, con efficacia liberatoria, da parte del ceduto, né si pone qualsivoglia questione di conflitto tra più cessionari.

A corroborare ulteriormente tale conclusione, depone altresì, la circostanza che in ogni caso, per costante e consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità, del tutto condivisibile, ai fini della notificazione della cessione è sufficiente anche l'atto di citazione in giudizio o il ricorso per decreto ingiuntivo, con il cessionario che deve provare l'avvenuta cessione del credito di cui chiede il pagamento e purché tali atti siano idonei a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio (cfr. Cass., sez. III, 28/01/2014, n. 1770; Cass., sez. III, sent. n. 20143 del 18/10/2005; Tribunale Prato, 12/10/2011, n. 1055), per cui le cessioni in esame sono comunque efficaci nei confronti del debitore ceduto in quanto comunicate con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.

Parte opponente ha altresì eccepito l'estinzione della avversa pretesa creditoria per decorso del termine decennale di prescrizione.

Sul punto, va evidenziato che il contratto di finanziamento oggetto di giudizio non ha natura di contratto periodico, atteso che la prestazione che il beneficiario si impegna ad eseguire (e cioè la restituzione delle somme finanziate) è unitaria, seppur eseguibile in maniera frazionata nel tempo (cfr. Cass. Sent. n. 2086 del 30.1.08; sent. n. 17798 del 30.8.11). Il contratto di finanziamento, pertanto, deve ritenersi fonte di un'unica e complessiva prestazione con pagamento rateizzato, sicchè, così come addotto da parte opposta, la prescrizione decennale del diritto al rimborso della somma oggetto di finanziamento non può che iniziare a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata (Cass. civ. n. 17798/2011; Corte appello L'Aquila, sez. lav., 29/05/2014, n. 556).

A sua volta, nel caso di specie, dalla documentazione negoziale in atti è dato desumere che il contratto di finanziamento venne sottoscritto il 13.10.2005 e che la restituzione doveva avvenire in 60 rate mensili da € 405,43 cadauno e, quindi, l'ultima rata cadeva il 13.10.2010. E' in tal modo evidente che, al momento della notifica in data 08.04.2020 dell'avviso di cessione del relativo



credito per le rate non versate, comprendente l'invito alla effettuazione del relativo pagamento, costituente quindi atto interruttivo della prescrizione, non era decorso il termine prescrizione di dieci anni a partire dall'ottobre 2010.

A sua volta, relativamente al contratto di conto corrente stipulato il 16.02.2010, l'eccezione di prescrizione di parte opponente risulta formulata in termini generici. Invero, si deve tenere conto che il termine di prescrizione dei diritti di credito nascenti da un rapporto di apertura di credito in conto corrente deve essere calcolato con decorrenza dalla data in cui essi divengono esigibili per effetto del recesso della banca dall'apertura di credito e, comunque, della chiusura del conto corrente, dovendosi valorizzare il legame intercorrente fra la pluralità di atti esecutivi in virtù dell'unicità del rapporto giuridico derivante dal contratto unitario di conto corrente (cfr., in questo senso, Trib. Spoleto, sez. I, 12/01/2021, n. 24), mentre nel caso di specie parte opponente nulla ha addotto circa la data del recesso o, comunque, di chiusura del conto, da cui sarebbe decorso il termine dell'eccepita prescrizione.

Ancora, in ordine all'ulteriore contratto di carta di credito del 20/09/2006, l'eccezione in esame si incentra sulla circostanza asserita in termini generici e meramente assertivi, per cui tale contratto sarebbe cessato in data antecedente al giorno 08/04/2010.

Volgendo ora l'attenzione all'ulteriore eccezione proposta in via subordinata da parte opponente, incentrata sulla lamentata nullità degli interessi ultralegali previsti nei contratti nn. 23457125001 e 23457125002, atteso che *“non vi è stata nessuna specifica approvazione per iscritto né del tasso di interesse corrispettivo, né del tasso di interesse di mora”*, va evidenziato che tale doglianza risulta priva di fondamento. Invero, le clausole dei contratti bancari che determinano il tasso d'interesse passivo in misura superiore a quello legale non devono essere approvate specificamente per iscritto, non ricorrendo alcuna delle ipotesi contemplate dall'art. 1341, comma 2, C.C. (cfr., in questo senso, Trib. Venezia, 17/05/2000).

Quanto, infine, alla contestazione afferente all'anatocismo relativo al



contratto n. 23457125001, anche tale eccezione risulta formulata in maniera del tutto generica, in base alla mera previsione della capitalizzazione mensile degli interessi, senza alcun puntuale e specifico riferimento alla concreta applicazione di tale previsione come sarebbe desumibile dal piano di ammortamento ivi analiticamente riportato.

Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo sulla scorta del D.M. n. 147/2022, vigente al momento della conclusione del giudizio, avuto riguardo al valore della controversia (la somma di € 15.407,29 ingiunta con il decreto monitorio opposto), al fatto della assenza della fase istruttoria e con i valori tenuti al minimo per la fase decisoria stante la forma semplificata della stessa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Andrea Amadei, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, ogni contraria domanda ed eccezione disattese, così decide:

1) rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 263/2021 emesso dal Tribunale di Locri in data 02.09.2021 nei confronti dell'odierna opponente;

2) per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;

3) condanna la parte opponente alla rifusione delle spese processuali in favore di parte opposta che si liquidano in euro 2.547,00 per onorario, oltre spese generali, CPA ed IVA se dovute.

Così deciso in Locri, l'1 marzo 2023

Il Giudice
(dr. Andrea Amadei)

